

SENATO DELLA REPUBBLICA

*Attesto che il Senato della Repubblica,
il 10 luglio 2002, ha approvato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei
deputati:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina rela-
tiva alle acque di balneazione

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2002, N. 92

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «La disciplina» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine per l'applicazione della disciplina» e la parola: «differita» è sostituita dalla seguente: «differito»;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. I programmi di interventi urgenti a stralcio, accompagnati dal piano finanziario ed economico elaborato ai sensi dell'articolo 141, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e inviati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, assicurano l'attuazione della disciplina di cui al comma 1».